

Law and Media Working Paper Series

no. 11/2018

ROBERTO PUSCEDDU¹

Una nuova “immagine” del contratto. Dalle Creative Commons alle “icone” nel GDPR.

SOMMARIO: 1. Oggetto d’indagine. – 2. Il dominio della parola: il c.d. logocentrismo. – 3. ‘Legal Design’: un approccio ‘nuovo’ al diritto. – 4. L’immagine nel contratto: due funzioni. – 5. L’informativa sui dati personali: il GDPR e la funzione delle ‘icone’.

1. Oggetto d’indagine

Generalmente, i contratti, quali strumenti di autoregolamentazione di interessi, si concepiscono come documenti giuridici, testi o insieme di enunciati giuridici formulati linguisticamente. Ciò che mi propongo di indagare nel presente contributo è se, nell’ambito di un contratto, l’immagine o,

¹ Avvocato, Cultore di materia in Filosofia del Diritto e Teoria Generale del diritto, Dottorando di Ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Cagliari.

più in generale, il disegno possa assolvere specifiche funzioni. L'immagine può rilevare secondo due direttrici:

- all'interno dell'attività di documentazione del contratto (si pensi agli allegati ad un contratto come, per esempio, le planimetrie). In questo primo senso, l'immagine rileva con riferimento alla 'completezza' del contratto;
- nell'attività di contrattazione: l'immagine, in questo secondo senso, rileva in quanto contribuisce ad individuare l'oggetto del contratto e costituisce elemento perfezionativo della fattispecie contrattuale. L'oggetto del contratto non si identificherà con il bene (che può anche non essere ancora venuto ad esistenza) ma con il c.d. 'risultato programmato'.

2. Il dominio della parola: il c.d. logocentrismo

È bene domandarsi, in primo luogo, quali funzioni vengano assolte dalle immagini nel diritto.

A riguardo, occorre sottolineare che il rapporto tra il diritto ed il disegno non può certo definirsi pacifico. Nel diritto, storicamente, infatti, non vi sono immagini che impongano o descrivano norme. Il diritto si avvale, di regola, di testi formulati linguisticamente.

È agevole affermare che il diritto sia governato dal c.d. logocentrismo². Così come ha affermato Volker Boehme-Neßler in *Pictorial law. Modern law and the power of pictures*, 2011, il diritto moderno non si avvale di immagini e nei confronti delle stesse conserva un atteggiamento scettico. Questo generale atteggiamento scettico nei confronti delle immagini è il risultato di un'evoluzione storica³.

Nel mondo del diritto, ad oggi, l'immagine si colloca sul piano dell'eccezione alla regola.

² V. BOEHME-NEßLER, *Pictorial law. Modern law and the power of pictures*, Berlino Heidelberg, 2011, p. 107.

³ *Ibid.*, p. 101.

La regola è, infatti, rappresentata dal testo formulato linguisticamente (dotato di una formulazione verbale). Si pensi al testo contenuto in una disposizione codicistica ovvero ad una sentenza emessa da un qualsivoglia giudice.

Qualsivoglia documento giuridico – sia esso un atto processuale sia esso un atto amministrativo – conterrà degli enunciati formulati linguisticamente. Pur tuttavia, in alcuni ambiti del diritto, è riconosciuto uno spazio alle immagini, alle icone e ai segni. Si pensi, a titolo d'esempio, al Codice della Strada e alle 'immagini' contenute nei segnali stradali. Si pensi, inoltre, al campo delle invenzioni, dei brevetti e del marchio, ove le immagini sono – addirittura - indispensabili⁴.

È bene, dunque, prendere coscienza del fatto che il diritto si avvale, sebbene in via d'eccezione, non soltanto di testi formulati linguisticamente (verbalmente) ma anche di immagini.

Benché venga assunto un generale atteggiamento scettico nei confronti delle immagini, occorre prendere atto che il diritto si serve anche di immagini, disegni, figure, icone che all'interno dello stesso diritto svolgono una funzione normativa.

Emblematiche sono le parole di Volker Boehm-Neßler nel libro *Pictorial Law. Modern Law and the Power of Pictures*, sintomatiche di un generale atteggiamento scettico con riferimento all'uso delle immagini e, più in generale, del disegno nell'ambito del diritto:

«Coloro che vogliono leggere un libro che sicuramente non presenta nessun tipo di immagine, rappresentazione grafica, o panorama visivo non devono fare altro che prendere un manuale di diritto o un commentario. Fin ora, il diritto è una delle aree della società che è fondamentalmente e profondamente scettica sulle immagini e che è fortemente contraria alla visualizzazione»⁵.

Ebbene, superare o quanto meno fronteggiare il paradigma del c.d. logocentrismo non è certo un'impresa semplice.

In questa prospettiva prende le mosse il presente elaborato.

⁴ *Ibid.*, p. 105.

⁵ *Ibid.*, p. IX.

3. 'Legal Design': un approccio 'nuovo' al diritto

Tracciata in questi termini la prospettiva d'indagine che si è scelto di seguire in questo elaborato proponendosi di superare o quanto meno fronteggiare il paradigma del c.d. logocentrismo, occorre chiedersi che cosa si intenda per 'Legal Design' e perché tale fenomeno costituisca un approccio 'nuovo' nel diritto.

«Common English language dictionaries define design as “the way something has been made: the way the parts of something (such as a building, machine, book, etc.) are formed and arranged for a particular use, effect, etc.”⁶. Contrary to widespread ideas about design, this definition focuses on the process of creating something rather than the outcome – the finished product. “Design” is not primarily concerned with aesthetics or the “look of a product”, neither is it restricted to movable or immovable objects, such as machines, consumer goods, buildings or works of art»⁷.

Da tale definizione emerge quale approccio il c.d. *design thinking* intenda seguire; soprattutto, in considerazione dell'obiettivo che si propone di raggiungere: il design non si occupa di “come stanno le cose”, ma di “come dovrebbero essere” e ci si aspetta che professionisti come architetti, medici, avvocati e manager sviluppino processi per raggiungere questo obiettivo.

È opportuno, dunque, soffermarsi sul metodo. Se si osserva il metodo con cui un avvocato o, più in generale, un giurista si approccia alla risoluzione della problematica che gli viene sottoposta si nota come lo stesso non debba limitarsi alla risoluzione di problemi analitici ma, spesso, si imponga allo stesso professionista legale la costruzione di soluzioni 'creative' più appropriate per la risoluzione del problema legale che gli viene sottoposto. In questo senso la figura dell'avvocato si accosta alla figura del designer.

⁶ Design, *Merriam-Webster Online Dictionary*: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/design>.

⁷ G. BERGER-WALLISER - T.D. BARTON - H. HAAPIO, *From Visualization to Legal Design: A Collaborative and Creative Process*, in *American Business Law Journal*, 54, 2, 2017, 9: «I comuni dizionari di lingua inglese definiscono il design come “il modo in cui qualcosa è stata fatta: il modo in cui le parti di qualcosa (come un edificio, una macchina, un libro, ecc.) sono formate e disposte per un particolare uso, effetto, ecc”. Contrariamente alle idee diffuse sul design, questa definizione si concentra sul processo di creazione di qualcosa piuttosto che sul risultato – il prodotto finito. “Design” non riguarda principalmente l'estetica o il “look di un prodotto”, né è limitato a oggetti mobili o immobili, come macchine, beni di consumo, edifici o opera d'arte».

«When counselling a client a good lawyer is expected to find creative solutions. Exploratory techniques like “sketching” or “mapping” out different solutions, or even creating a “prototype” (e.g., a preliminary contractual document) are ways to test different solutions or potential scenarios. These are solution-based strategies typically used by designers, which not only help the expert to solve the problem better, but also help clients better understand the solutions offered to them»⁸.

Tenendo conto di questo approccio ‘creativo’ nella ricerca di una soluzione alla singola problematica prospettata dal cliente all’avvocato, che cosa deve intendersi per ‘Legal Design’?

«Legal Design is an evolution in the analysis of visualization, intended to make legal communication easier, more user-friendly and more effective. It also strives to substantively improve the drafting process and resulting public or private regulation, in order to transform positively the significance and value of laws and traditionally word heavy legal applications like contracts or governance documents, for individual users and organizations. In effecting these goals, the process by which visualization is created becomes as important as the image itself»⁹.

Si tratta di un approccio che mira a rendere la comunicazione nell’ambito giuridico più efficace e immediatamente comprensibile ad una pluralità di soggetti anche non dotati di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche. Tale definizione riflette il generale approccio c.d. proattivo del diritto.

Così definibile:

«The term “Proactive Law” emerged in the 1990’s in Finland, and was quickly adopted in Europe, to stress positive goals and outcomes in legal transactions as well as to avoid problems, visualization becomes

⁸ *Ibid.*, 16-18: «Quando si presta un consiglio ad un cliente, un buon avvocato dovrebbe trovare soluzioni creative. Tecniche esplorative come “disegnare” o “mappare” soluzioni diverse o persino creare un “prototipo” (ad es. un contratto preliminare) sono modi per testare soluzioni diverse o potenziali scenari. Si tratta di strategie basate su soluzioni tipicamente utilizzate dai progettisti, che non solo aiutano l’esperto a risolvere meglio il problema, ma aiutano anche i clienti a comprendere meglio le soluzioni offerte loro».

⁹ *Ibid.*, 20-21: «Il Legal Design è un’evoluzione nell’analisi della visualizzazione, intesa a rendere la comunicazione legale più semplice, più facile da usare, più efficace. Si sforza, inoltre, di migliorare in modo sostanziale il processo di stesura e la conseguente regolamentazione pubblica o privata, al fine di trasformare positivamente il significato e il valore delle leggi e tradizionalmente parole di difficile applicazione legale come contratti o documenti amministrativi, per singoli utenti e organizzazioni. Nel realizzare questi obiettivi, il processo attraverso il quale viene creata la visualizzazione diventa importante quanto l’immagine stessa».

more actively and strategically planned. It becomes conscious “design,” meaning both a noun—an image to advance communication—and a verb, the process by which text or spoken language is clarified by images that simplify and supplement language»¹⁰.

Seguendo questo approccio proattivo, che mira ad evitare l’insorgere della lite, l’immagine – integrando il testo giuridico formulato linguisticamente - renderà lo stesso testo maggiormente accessibile e fruibile da un pubblico più esteso.

«This design process makes legal information intellectually accessible, and functional. Contracts and other legal documents can facilitate better communication within and between organizations, and offer possibilities for innovation»¹¹.

Emerge con evidenza la prospettiva teleologica che caratterizza il Legal Design; tale prospettiva si orienta verso la costruzione di una ‘regola’ che sia più facile da comunicare e che sia più efficacemente percepita dai consociati.

Il processo mediante il quale si ‘costruisce’ un documento giuridico (sia nell’ambito della regolamentazione pubblica sia nell’ambito della regolamentazione privata) diventerà, dunque, incisivamente importante.

¹⁰ *Ibid.*, 20-21: «Il termine “legge proattiva” è emerso negli anni ‘90 in Finlandia ed è stato rapidamente adottato in Europa, per sottolineare gli obiettivi e gli esiti positive nelle transazioni legali e per evitare problemi. La visualizzazione diventa più attivamente e strategicamente pianificata. Il “design” diventa consapevole, che significa sia un sostantivo – un’immagine per far progredire la comunicazione - sia un verbo, il processo attraverso il quale il testo o la lingua parlata viene chiarito da immagini che semplificano e integrano il linguaggio».

¹¹ *Ibid.*, 20-21: «Questo processo di progettazione rende le informazioni legali intelligibili e funzionali. I contratti e gli altri documenti legali possono facilitare una migliore comunicazione all’interno e tra organizzazioni e offrire possibilità di innovazione».

4. *L'immagine nel contratto: due funzioni*

Una varietà di strumenti può essere utilizzata nella comprensione di un linguaggio complesso in modo tale che anche i 'non tecnici' possano agevolmente accedere ai documenti formati ed ai loro contenuti.

Gli esempi che sottoporro ad analisi nel presente elaborato, mi soffermerò sulla funzione semplificativa assoluta dall'immagine con riferimento alle Creative Commons e sulla funzione integrativa del testo con riferimento ai contratti aventi ad oggetto immobili.

Gli studi sulla visualizzazione hanno mostrato che:

«the most reliable methods for enhancing comprehension to be “adjunct aids”: visual organizers like structured text, boldface headings, internal summaries, outlines, matrices, tree diagrams, and tables. These tools allow users to develop a holistic understanding that words cannot convey. They make “thought and organization processes visible”, and assist users in processing and restructuring ideas and information, without changing the content of the legal communication. “They clarify complex concepts into a simple meaningful display”»¹².

Alcuni strumenti sono facilmente praticabili, altri impongono l'ausilio da parte di designers professionisti. Uno degli strumenti che non solo migliora la leggibilità di un documento ma consente anche l'adattamento rispetto a molteplici esigenze manifestate dagli utenti è il c.d. *Layering*.

Come lo stesso termine suggerisce, il layering crea diversi livelli alternativi di informazioni. Tale stratificazione risponde ad esigenze differenti cui corrispondono stili di apprendimento differenti.

¹² *Ibid.*, 20-21: «Gli studi sulla visualizzazione mostrano i metodi più affidabili per migliorare la comprensione come “sussidi ausiliari”: organizzatori visivi come un testo strutturato, intestazioni in grassetto, riassunti/sommari interni, abbozzi, griglie, diagrammi ad albero e tabelle. Questi strumenti consentono agli utenti di sviluppare una comprensione che le parole non possono trasmettere. Rendono “visibili i processi di pensiero e organizzazione” e assistono gli utenti nell'elaborazione e nella ristrutturazione di idee e informazioni, senza modificare il contenuto della comunicazione legale. “Chiariscono concetti complessi in una semplice visualizzazione significativa”».

«Layering responds to differing needs of different users, such as legal experts, who are concerned about different issues in a legal document than the subject-matter experts in charge of its implementation. Layering can also address the needs of just one user but at different times when either careful study of particulars may be needed, or instead a simple reminder of general points. It also can express information in different formats— for example graphic images versus words, but also “sounds and shapes”—that appeal to different learning styles, or that accommodate users with disabilities»¹³.

Nella sua forma più semplice, tale stratificazione può essere ottenuta utilizzando diversi livelli di particolarità. Il testo potrà essere seguito da livelli aggiuntivi che semplificano la lettura del testo. L'utente, in genere, inizia la sua comprensione dal primo livello intuitivo, seguito da successivi livelli.

«Some of these layers are visual, fast and easy to understand, while others are more complicated, text-heavy and require deeper analytical analysis»¹⁴.

Mi propongo, dunque, di 'ripensare' lo strumento del 'contratto' e la sua forma.

Individuerò alcuni fenomeni contrattuali in cui l'immagine svolge una funzione indubbiamente rilevante per il diritto; si pensi, per esempio, ai seguenti fenomeni:

- c.d. licenze Creative Commons;
- contratti aventi ad oggetto immobili (es. compravendita immobiliare);

(i) Un primo esempio di costruzione di contratti mediante l'utilizzo di immagini e, specificamente, mediante stratificazione per livelli è rappresentato dalle c.d. Creative Commons. Si tratta di un'organizzazione che fornisce licenze di copyright standardizzate per consentire agli

¹³ *Ibid.*, 31-32: «La stratificazione risponde alle diverse esigenze di utenti diversi, come gli esperti legali, che sono preoccupati per le diverse questioni in un documento legale rispetto agli esperti in material incaricati della sua attuazione. La stratificazione può anche soddisfare le esigenze di un solo utente, ma in momenti diversi quando può essere necessario uno studio accurato dei particolari, oppure un semplice promemoria di punti generali. Inoltre, è in grado di esprimere informazioni in diversi formati, ad esempio immagini grafiche o parole, ma anche “suoni e forme”, che si adattano a diversi stili di apprendimento o che accolgono utenti con disabilità».

¹⁴ *Ibid.*, 31-32: «Alcuni di questi livelli sono visivi, veloci e facili da capire, mentre altri sono più complicati, pesanti per il testo e richiedono analisi analitiche più approfondite». Waller, Technical Paper 15: Layout for Legislation, Simplification Centre, <http://www.simplificationcentre.org.uk/downloads/papers/SC15LayoutLegislation-v2.pdf>.

utenti di condividere ed utilizzare facilmente le proprie opere e conoscenze creative attraverso strumenti gratuiti accedendo dal proprio sito web.

Le Licenze Creative Commons rappresentano un esempio di stratificazione a tre livelli. V'è il c.d. Codice legale (versione legale leggibile), il Commons Deed ed, infine, la versione leggibile dalla macchina¹⁵.




Figure 1. The Three Layers of Creative Commons Licenses.

Vi sono, peraltro, altri strumenti che rispondono alle esigenze immediate degli utenti.

«Other projects have proven how credit card agreements and other consumer contracts as well as commercial contracts can benefit from a new, more user-friendly approach. The U.K.'s National Archive is developing "new online formats for legislation, which would not only link explanatory notes to legislation, but which would also highlight those parts of an Act which had been amended or were not currently in force." These examples also rely on layered information, often combined with simplified language, to advance both analysis and problem solving. Other helpful devices to make information more accessible to multiple audiences include diagrams, such as swimlanes and timelines»¹⁶.

¹⁵ *Ibid.*, 33-34.

¹⁶ *Ibid.*, 35: «Altri progetti hanno dimostrato come gli accordi con carte di credito e altri contratti di consumo, nonché i contratti commerciali, possano beneficiare di un nuovo approccio più facile da usare. L'Archivio Nazionale del Regno Unito sta sviluppando "nuovi formati online per la legislazione, che non collegherebbero solo note esplicative alla legislazione, ma che evidenzierebbero anche quelle parti di una legge che erano state modificate o non erano attualmente in vigore". Questi esempi fanno anche affidamento su informazioni stratificate, spesso combinate con un linguaggio semplificato, per portare avanti sia l'analisi che la risoluzione dei problemi».

Possono, infatti, essere utilizzate tabelle e diagrammi al fine di creare ordine e struttura tra categorie logiche. Vi sono swimlanes [si rinvia alla figura n. 2]colorate ed utilizzate per illustrare gli obblighi relativi al monitoraggio della qualità del servizio:

«Drafters can use swimlanes, tables, or matrices to create order and structure among logical categories, depicts a clause in a standardized public procurement contract. The colored swimlanes illustrate the parties' obligations regarding the monitoring of service quality. They clarify who has to do what; where customer and supplier need to collaborate; and when additional obligations occur. Obligations which require immediate action from one of the parties are highlighted by a "to do" sign»¹⁷.




Figure 2. Swimlanes depicting parties' obligations in a public procurement contract. © 2013 Aalto University / Kuntaliitto ry. Design: Stefania Passera.

¹⁷ *Ibid.*, 35: «Gli esperti di progettazione possono utilizzare "swimlanes" (diagrammi Rummler-Brache), tabelle o griglie per creare ordine e struttura tra categorie logiche, rappresentano una clausola in un contratto di appalto pubblico standardizzato. Le swimlanes colorate illustrano gli obblighi delle parti in merito al monitoraggio della qualità del servizio. Chiariscono chi deve fare cosa; dove cliente e fornitore devono collaborare; e quando si presentano obblighi aggiuntivi. Gli obblighi che richiedono un'azione immediata da una delle parti sono evidenziati da un segno "da fare"».

Diagrammi o *timeline* [si veda fig. n. 3] sono adatti per illustrare i processi dinamici e l'evoluzione di contingenze diverse. I c.d. diagrammi di flusso possono essere utilizzati per definire i diversi processi: seguire, per esempio, un prezzo flessibile, identificare chiaramente i tempi, le durate, le scadenze.

I *design methods* parrebbero essere più agevoli nell'utilizzo e più efficaci. Essi rappresentano un ausilio per evitare equivoci al fine di adattare i documenti alle esigenze dei propri utenti, aumentare la comprensione e migliorare l'esperienza dell'utente stesso. Pur tuttavia, un documento giuridico sarà sempre la risultante della combinazione di linguaggio e grafica. Per ottenere alcune specifiche funzioni, è possibile suggerire un uso più intenso della grafica e meno parole. Per altri scopi legali, le parole predomineranno¹⁸.




Figure 3. Flowchart depicting price changes and the customer suggesting a price change in a public procurement contract. © 2013 Aalto University / Kuntaliitto ry. Design: Stefania Passera.

(ii) Un secondo esempio è rappresentato dai contratti aventi ad oggetto immobili in cui l'immagine assolve una particolare funzione. In tale contesto, come si avrà modo di argomentare, l'immagine assolverà, infatti, la c.d. funzione integrativa della dichiarazione di volontà delle parti contraenti.

La funzione integrativa della volontà contrattuale, assolta dall'immagine, rileva, per esempio, in tema di vendita immobiliare in quanto in questo ambito è di estrema importanza l'esatta

¹⁸ *Ibid.*, 37-38.

identificazione dell'immobile che ne costituisce l'oggetto, sia esso un appartamento, una porzione di fabbricato, un fondo.

A questo proposito, gli estremi di identificazione catastale devono essere integrati con l'indicazione delle c.d. coerenze, vale a dire degli esatti confini perimetrali del bene (la cui specificazione esclude la censura di indeterminatezza del bene oggetto della vendita (Cass. Civ. Sez. II, n. 9857/07).

La questione relativa all'esatta identificazione del bene che forma oggetto del contratto non è immune da problematicità. Occorre riferire, infatti, che la giurisprudenza italiana, nell'ipotesi di discordanza tra il dato catastale relativo al numero di mappa e quello che scaturisce dall'indicazione delle coerenze, privilegia proprio quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. II, n. 7138/90; Cass. Civ. Sez. II, n. 817/2014).

Controversi sono gli effetti dell'allegazione all'atto di vendita della planimetria catastale. In tal caso, ci si è chiesti se, nell'ipotesi di difettosa rappresentazione grafica del bene nella sua integralità, le porzioni del medesimo eventualmente non risultanti debbano, perciò, reputarsi escluse dall'effetto traslativo.

Anche se in un'ipotesi la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata proprio in tal senso (Cass. Civ., Sez. II, n. 13338/2003), ci si può legittimamente chiedere se questa conclusione sia univocamente condivisibile. Che cosa si potrebbe dire nell'eventualità in cui le parti non rappresentate nella planimetria non posseggano alcuna residua autonoma fruibilità?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda Cass. n. 10698 del 1994; Cass. n. 11744/1999; Cass. n. 15304/2006; Cass. n. 20131/2013) ha ritenuto che nell'interpretazione dei contratti di compravendita immobiliare, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l'estensione dell'immobile compravenduto, i dati catastali, emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegato all'atto notarile trascritto, e l'indicazione dei confini risultanti dal rogito assurgono al rango di risultanze di pari valore.

Per quanto attiene alle risultanze di cui ad una planimetria che fosse stata allegata all'atto, a fronte di pronunce che hanno deciso nel senso della prevalenza del tenore testuale di quest'ultimo rispetto alle difformità che emergessero dalla rappresentazione grafica, pur se oggetto di allegazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 12594/13), è presente un orientamento, oramai consolidato,

secondo il quale, invece, planimetrie catastali e tipi di frazionamento possiedono pari valenza rispetto al testo contrattuale (Cass. Civ., Sez. II, n. 4934/2014).

Pertanto, si è specificato (si veda Cass. n. 5123/1999; Cass n. 6764/2003) che le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, rimettere al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle planimetrie allegate al contratto, il compito di risolvere la "quaestio voluntatis" con riferimento alla maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto.

Da ciò consegue che il giudice del merito chiamato ad interpretare la volontà negoziale in un contratto di trasferimento di bene immobile è tenuto ad utilizzare il tipo di frazionamento e la planimetria catastale ai quali le parti abbiano fatto univoco riferimento, onde, in caso di configurazione di dati contrattuali configgenti con tali documenti, egli deve risolvere la "quaestio voluntatis" in base all'esame complessivo del contratto stesso (e, quindi, valorizzando adeguatamente anche le risultanze planimetriche formanti parte integrante del rogito di provenienza), offrendo una motivazione che risponda ai requisiti di logicità e sufficienza.

Ai nostri fini, è opportuno soffermarsi su come, recentemente, la giurisprudenza ha affrontato la questione relativa all'integrazione della volontà contrattuale mediante l'utilizzo di 'immagini', allegate al 'testo' contrattuale.

È opportuno, dunque, richiamare la sentenza della Suprema Corte: Cassazione civile, sez. II, 28/11/2012, ud. 25/10/2012, n. 21127, il cui principio espresso è stato trasposto nella seguente massima:

«Le piante planimetriche allegate ad un contratto, avente ad oggetto immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volontà contrattuale, quando ad esse i contraenti si siano riferiti per descrivere il bene, rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valutazione della incidenza di tali documenti sull'intento negoziale delle parti ricavato dall'esame complessivo del contratto».

5. *L'informativa sui dati personali: il GDPR e la funzione delle 'icone'*

Si è deciso di trattare separatamente un tema di recente introduzione nel panorama normativo europeo. Nell'ambito dell'indagine relativa al ruolo e alla funzione assolti dall'immagine in un contratto e, più in generale all'interno di un documento giuridico, merita d'essere posto in rilievo come recentemente ad avvalorare la funzione che si potrebbe definire 'informativa' dell'immagine nell'ambito di un testo fino ad oggi formato linguisticamente sia stato il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) soffermandosi, in particolare, sull'utilizzo di 'icone' con riferimento alle misure appropriate per fornire al c.d. soggetto interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile mediante l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

Ciò che si inteso porre in rilievo è il particolare rapporto che intercorre tra il disegno ed il diritto e, nello specifico, ci si sofferma sulla funzione "informativa" assolta dalle icone nella tutela e nella protezione dei dati personali. In altri termini, l'interessato deve essere messo nella condizione di poter comprendere sempre come dovranno essere trattati i suoi dati personali.

Il considerandum n. 60 del Nuovo Regolamento UE N. 679/2016 specifica che:

«I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità» e che «il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie per assicurare un trattamento corretto e trasparente».

In tale prospettiva si inserisce la possibilità, riservata al Titolare, di fornire le informazioni dovute «in combinazione con icone standardizzate, in modo da dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto». In tal senso si esprime anche l'art. 12, co. 7. Al capo III "Diritti dell'interessato" dello stesso Regolamento UE N. 679/2016, all'art. 12 che riguarda, nell'ambito della "Trasparenza e modalità", le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" così si stabilisce:

«Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un

linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato [...].».

In particolare, i commi 7 e 8 dello stesso art. 12 prevedono:

«Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate».

In questa direzione, tutti quei contratti aventi ad oggetto prestazioni che implicano il trattamento di dati personali, potranno avvalersi, accanto ad un'informativa tradizionalmente intesa, di 'icone' che con chiarezza, immediatezza e facile accessibilità potranno consentire all'interessato di essere posto nella condizione di poter comprendere sempre come dovranno essere trattati i suoi dati personali.